

STATUTO

TITOLO I – Denominazione, sede, finalita', oggetto, durata.

Articolo 1) Costituzione, denominazione, normativa applicabile sede e definizioni.

1.1. E' costituita a seguito trasformazione, ex art. 42-bis del Codice Civile, dell'Associazione Riconosciuta "Istituto La Provvidenza Onlus" la fondazione denominata **"Fondazione di Partecipazione La Provvidenza"**.

A seguito dell'iscrizione nel registro unico del Terzo settore la Fondazione assumerà la denominazione **"Fondazione di Partecipazione La Provvidenza - Ente del Terzo Settore"** o, in forma abbreviata **"Fondazione di Partecipazione La Provvidenza - ETS"** ("La Fondazione").

La denominazione può anche essere utilizzata traducendola in lingue diverse dalla lingua italiana.

1.2. La Fondazione risponde allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del modello organizzativo della Fondazione, e' disciplinata dal presente statuto (lo "Statuto"), dal Codice del Terzo settore approvato con d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 ("CTS"), dal Codice Civile e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria (la "Normativa Applicabile") secondo la gerarchia delle fonti.

1.3. La Fondazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

1.4. La Fondazione, nata come "Istituto La Provvidenza Onlus", ha avuto origine da volontarie oblazioni dei cittadini raccolte nell'anno 1880, su iniziativa di Mons. Tettamanti, ed e' stato eretto ad Ente Morale con R.D. 22 gennaio 1881. Ha infine ottenuto il riconoscimento di persona giuridica di diritto privato con D.G.R. n.V/17988 del 16 gennaio 1992.

1.5. La Fondazione ha sede in Busto Arsizio (VA), in via San Giovanni Bosco 3. La Fondazione svolge le proprie attività prevalentemente nell'ambito della Regione Lombardia, potendo tuttavia operare anche in altri territori qualora ciò risulti utile per il perseguimento delle proprie finalità statutarie.

1.6. Il Consiglio Direttivo può istituire e sopprimere, nella Regione Lombardia, ed eventualmente in altri territori, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate.

1.7. Il riferimento ad una disposizione di legge e/o ad un provvedimento amministrativo si intende effettuato ricomprendendo tutte le successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 2) Principi ispiratori.

2.1. La Fondazione garantisce e prevede almeno un

collaboratore specificamente delegato per l'accompagnamento spirituale dei singoli e per le celebrazioni liturgiche e le relative modalita' di esecuzione verranno stabilite in apposito regolamento.

2.2. La Fondazione ispira la propria azione ai valori e ai principi cristiani che hanno contraddistinto sin dall'origine la sua missione e che ne orientano tuttora le finalita'. Tali principi, in coerenza con la dottrina della Chiesa, si concretizzano nella tutela della liberta' e della dignita' della persona, nella promozione della solidarieta', nell'attenzione ai piu' fragili e nel perseguimento del bene comune.

2.3. La Fondazione, anche nel rispetto della storia dell'Istituto, osserva ed attua l'ispirazione cristiana nello svolgimento di tutta la propria attivita', tra cui, in particolare:

- a) la promozione ed il sostegno della vita umana in tutte le sue forme, nel rispetto della dignita' dell'uomo;
- b) il riconoscimento dell'autonomia della persona umana nelle scelte che riguardano la propria vita;
- c) la difesa dei diritti umani e in special modo dei piu' deboli, dei bambini, degli anziani e dei malati terminali, senza distinzione di razza, sesso o religione.

Articolo 3) Scopo e finalita'.

3.1. La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalita' sociali nel campo dell'assistenza sociale e socio-sanitaria. In ossequio alle norme della Costituzione, la Fondazione, al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini e degli enti che concorrono:

- persegue il bene comune;
- eleva i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e di protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona;
- valorizza il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa.

3.2. La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale mediante lo svolgimento delle attivita' di interesse generale di cui all'art. 4 in forma:

- di azione volontaria;
- di mutualita';
- di produzione o scambio di beni o servizi.

Articolo 4) Oggetto.

4.1. La Fondazione, per il raggiungimento della finalita' prevista all'art. 3 del presente Statuto, ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle seguenti attivita' di interesse generale, indicate all'art 5 del CTS:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e alla legge 22 giugno 2016, n. 112;
- interventi e prestazioni sanitarie;
- prestazioni sociosanitarie di cui al D.P.C.M. 14 febbraio

2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001;

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi.

Tutte le attività di interesse generale elencate possono essere esercitate solo a condizione che le stesse siano necessarie, inerenti, strumentali ed anche secondarie per il raggiungimento delle finalità previste all'art. 3 dello Statuto.

4.2. La Fondazione può svolgere altresì attività diverse rispetto a quelle che costituiscono l'oggetto principale a condizione che queste siano svolte secondo i criteri e i limiti prescritti dall'art. 6, comma 1, CTS, nel rispetto comunque dello scopo e delle finalità prevista all'art. 3 dello Statuto. I criteri e i limiti di secondarietà e strumentalità sono stabiliti dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Articolo 5) Volontari e lavoratori dipendenti.

5.1. La Fondazione può avvalersi, ai sensi della Normativa Applicabile, di lavoratori dipendenti, di collaboratori e di volontari.

5.2. Per i volontari la Fondazione osserva le disposizioni dagli artt. 17 e 18 del CTS. Il rimborso ai volontari delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata avviene alle condizioni stabilite dalla Fondazione in apposito regolamento.

Articolo 6) Durata.

6.1. La Fondazione ha durata indeterminata.

TITOLO II – Patrimonio ed entrate. Partecipanti.

Articolo 7) Patrimonio.

7.1. Il patrimonio della Fondazione è composto dal patrimonio netto risultante a seguito della trasformazione dell'Associazione Riconosciuta "Istituto La Provvidenza Onlus" di valore pari ad Euro 19.367.085,04 (diciannovemilionitrecentosessantasettemilaottantacinque virgola zero quattro) e comunque non inferiore a quanto previsto nell'art. 22 del CTS. Il patrimonio sarà incrementabile con successivi conferimenti in denaro o di beni, mobili e immobili, o di altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Partecipanti o comunque da terzi con espresso vincolo di imputazione al patrimonio. Il patrimonio è costituito altresì dai beni mobili e immobili acquistati dalla Fondazione con il ricavato della vendita di beni compresi nello stesso

patrimonio ("il Patrimonio").

Le entrate derivanti:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal Patrimonio e dalle attività della Fondazione;
 - da eventuali elargizioni, donazioni o lasciti testamentari, che non siano espressamente destinati a integrare il fondo di dotazione;
 - da eventuali contributi attribuiti dall'Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati;
 - da apporti o conferimenti di denaro, beni, materiali o immateriali, mobili o immobili, o altre utilità suscettibili di valutazione economica, contributi in qualsiasi forma effettuati dai Partecipanti o da terzi senza espresso vincolo di imputazione al patrimonio della fondazione;
 - dai ricavi delle attività istituzionali e di quelle secondarie strumentali;
 - dai beni mobili e immobili, materiali e immateriali che pervengono a qualsiasi titolo alla Fondazione e che non siano espressamente destinati al patrimonio della Fondazione, compresi quelli acquistati dalla Fondazione medesima;
- saranno impiegate nell'attività di cui all'art.4 dello Statuto.

7.2. Al fine di salvaguardare la consistenza del Patrimonio della Fondazione, il Consiglio Direttivo opera con la perizia, la prudenza e la diligenza occorrenti a tale scopo. Il Consiglio Direttivo vigila sugli eventuali decrementi che il Patrimonio della Fondazione può subire e adotta senza indugio ogni occorrente provvedimento previsto dalla Normativa Applicabile o comunque reso opportuno secondo gli stessi criteri. Anche a tale fine è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a Partecipanti associati, lavoratori dipendenti, collaboratori, amministratori e altri membri degli organi della Fondazione, e cioè anche in ogni ipotesi di scioglimento di qualsiasi rapporto intercorso tra la Fondazione e qualsiasi altro soggetto, comunque nei termini e con il rispetto di quanto previsto all'art. 8 del CTS.

Articolo 8) Entrate.

8.1. La Fondazione finanzia la sua attività, nel rispetto della Normativa Applicabile, mediante:

- a) gli apporti diversi da quelli specificamente destinati a incremento del Patrimonio;
- b) le elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) non specificamente destinante a incremento del Patrimonio;
- c) i redditi derivanti dal Patrimonio;
- d) gli introiti di qualsiasi natura conseguiti dall'attività della Fondazione;
- e) gli eventuali avanzi di gestione, comunque denominati;

- f) i proventi derivanti dal risarcimento di danni diversi da quelli provocati al Patrimonio;
- g) ogni altra entrata conseguita dalla Fondazione e non specificamente destinata a incremento del Patrimonio.

Articolo 9) Raccolta fondi e ricezione di finanziamenti.

9.1. La Fondazione puo' svolgere attivita' di raccolta di fondi al fine di finanziare le attivita' di cui all'art. 4.1 dello Statuto, anche attraverso la richiesta a terzi di contributi di natura non corrispettiva e l'accettazione di lasciti e donazioni.

L'attivita' di raccolta di fondi puo' essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico, nei limiti consentiti dalle leggi vigenti o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e/o di terzi, inclusi volontari e lavoratori dipendenti, nel rispetto dei principi di verita', trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformita' di quanto prescritto ai sensi dell'art. 7 del CTS.

9.2. La Fondazione puo' ricevere finanziamenti con diritto per il finanziatore alla restituzione del capitale finanziato, alle seguenti condizioni:

- a) il contratto di finanziamento deve essere redatto in forma scritta: in mancanza l'erogazione si intende effettuata a titolo di apporto alla Fondazione e non e' ripetibile dal soggetto che l'ha effettuata;
- b) nel caso di finanziamento fruttifero, il tasso di interesse e' stabilito dal Consiglio Direttivo ma non deve essere superiore al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile.

Articolo 10) Irripetibilita' di apporti e versamenti.

10.1. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, ed esclusi i finanziamenti, che sia effettuato a favore della Fondazione, non e' ripetibile in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento della Fondazione ne' in caso di morte o di estinzione del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento a favore della Fondazione.

10.2. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dal Partecipante o da qualsiasi soggetto terzo a favore della Fondazione, non attribuisce alcun diritto di partecipazione all'organizzazione o all'attivita' della Fondazione diverso dai diritti di partecipazione alla Fondazione attribuiti dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile, ne', in particolare, attribuisce alcuna quota di partecipazione alla Fondazione ne' alcun diritto trasmissibile a terzi, ne' per successione a titolo particolare, ne' per successione a titolo universale, ne' per atto tra vivi ne' a causa di morte.

Articolo 11) Partecipanti della Fondazione.

11.1. Sono aderenti alla Fondazione ("gli Aderenti"), oltre agli attuali associati dell'Associazione ("i Fondatori")

iscritti nel Libro dei Partecipanti nel giorno di assunzione della delibera di trasformazione ai sensi dell'art. 42-bis del Codice Civile, in quanto conferenti il patrimonio dell'Associazione nella Fondazione, coloro, sia persone fisiche che persone giuridiche private che enti, che si impegnano a contribuire all'incremento del patrimonio della Fondazione, mediante apporto di denaro, di beni, di prestazioni d'opera o di qualsiasi elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica alle condizioni di seguito indicate (i Fondatori e gli Aderenti collettivamente "i Partecipanti").

11.2. Chi intende aderire alla Fondazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalita' che la Fondazione si propone. Il Consiglio Direttivo deve procedere in ordine alla domanda di ammissione entro sessanta giorni dal ricevimento. Le domande non possono essere in numero superiore a cinque all'anno solare, aumentato dal numero dei soci deceduti, decaduti, receduti o espulsi nell'anno precedente. In assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine sopra indicato la stessa si intende respinta. In caso di diniego espresso il Consiglio Direttivo non e' tenuto a esplicitare la motivazione di tale decisione.

11.3. Il Consiglio Direttivo puo' decidere l'ammissione ai Partecipanti di persone e/o enti che si siano distinti per attivita' e impegni di particolare valore morale e sociale a favore della Fondazione e del territorio in cui la stessa opera, specificando, nella deliberazione di ammissione, la motivazione: in ogni caso, non potranno essere ammessi piu' di due soggetti per ogni anno. Agli stessi verranno in ogni caso applicate tutte le disposizioni riguardanti i Partecipanti previste nello Statuto.

Articolo 12) Decadenza, espulsione e recesso.

12.1. Decadono dalla qualifica e cessano di partecipare alla Fondazione, i Partecipanti nelle ipotesi previste all'art. 17.4 circa l'assenza successiva dei requisiti di onorabilita'.

12.2. Nel caso di enti e/o persone giuridiche, la decadenza per i Partecipanti puo' avere luogo anche per le seguenti cause:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedura di liquidazione, anche in maniera informale;
- variazione del titolare effettivo;
- apertura di una delle procedure previste dal codice della crisi di impresa e dell'insolvenza.

Nel caso di persone fisiche la decadenza si determina con la morte, non essendo la qualita' di Partecipante trasmissibile agli eredi.

12.3. Gli Aderenti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando l'obbligo di adempiere

alle eventuali obbligazioni assunte fino alla scadenza del termine di durata.

12.4. I Partecipanti possono essere espulsi dalla Fondazione per gravi motivi.

12.5. Le modalita' di applicazione degli articoli che precedono, anche in relazione all'effetto, verranno stabilite in apposito regolamento.

Articolo 13) Assemblea dei Partecipanti.

13.1. L'Assemblea dei Partecipanti e' costituita da tutti i Partecipanti e si riunisce almeno una volta all'anno.

13.2. L'Assemblea dei Partecipanti:

a) nomina 6 (sei) componenti del Consiglio Direttivo, risultando eletti i candidati che hanno preso il maggior numero di voti e, in caso di parita' il candidato anagraficamente piu' anziano;

b) formula pareri consultivi e proposte sulle attivita', programmi ed obiettivi della Fondazione, individuati ovvero da individuarsi;

c) formula i pareri obbligatori vincolanti per assumere le deliberazioni aventi ad oggetto le materie previste all'art. 16.2 lettere n) ed o) dello Statuto;

d) delibera sul compenso previsto all'art. 18 dello Statuto;

e) nomina l'Organo di Controllo, e ne dispone la revoca.

13.3. L'Assemblea dei Partecipanti e' convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, di propria iniziativa o su richiesta di almeno tanti Partecipanti che rappresentano piu' di un quinto degli iscritti nel libro, con mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora. Esso puo' contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve essere fissata a non meno di ventiquattro ore di distanza dalla prima.

13.4. Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo. In caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente, se nominato, o, in alternativa, dal Consigliere piu' anziano di eta'. All'assemblea partecipa anche, con funzioni di segretario, il Segretario del Consiglio Direttivo.

13.5. Delle riunioni dell'Assemblea dei Partecipanti e' redatto apposito verbale, firmato da chi presiede la riunione e dal Segretario verbalizzante. In assenza del Segretario il verbalizzante sara' nominato dal Presidente.

13.6. L'Assemblea dei Partecipanti si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza della meta' piu' uno degli iscritti nel libro. In seconda convocazione e' validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. Ogni Partecipante ha un voto e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni Partecipante puo' conferire delega di intervento e di voto ad altro

Partecipante che non sia membro del Consiglio Direttivo. Il delegato non puo' ricevere piu' di tre deleghe.

13.7. Per le delibere previste alla lettera c) del comma 13.2, occorre, per la validita' della riunione sia in prima che in seconda convocazione, la meta' piu' uno dei Partecipanti iscritti nel Libro dei Partecipanti e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole di almeno due terzi dei Partecipanti presenti.

Articolo 14) Modalita' svolgimento da remoto dell'Assemblea.

14.1. L'Assemblea dei Partecipanti puo' svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in piu' luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, indicati nell'avviso di convocazione, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parita' di trattamento dei Partecipanti. In tal caso, e' necessario che:

a) sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare inequivocabilmente l'identita' e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'assemblea, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) in ogni luogo audio/video collegato venga predisposto il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei Partecipanti all'assemblea in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'assemblea;

c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'assemblea ed i singoli interventi;

d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

L'assemblea si intende svolta nel luogo ove sono presenti il presidente dell'assemblea e il soggetto verbalizzante.

Con specifico regolamento verranno stabilite le ulteriori modalita' pratiche per la convocazione e lo svolgimento delle assemblee.

TITOLO III – Sistema di governance.

Articolo 15) Organi e organi di controllo.

15.1. Sono organi della Fondazione ("gli Organi"):

a) l'Assemblea dei Partecipanti;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente del Consiglio Direttivo ("il Presidente") e il Vice Presidente del Consiglio Direttivo ("il Vice Presidente");

d) il Revisore Legale (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dal Consiglio Direttivo);

e) il Comitato Etico, se nominato.

15.2. E' organo di controllo della Fondazione l'Organo di Controllo.

Sezione I – Consiglio Direttivo e Comitato Etico.

Articolo 16) Competenze del Consiglio Direttivo.

16.1. Il Consiglio Direttivo e' l'organo preposto a delineare gli indirizzi generali dell'attivita' della Fondazione, in ossequio allo Statuto e alla Normativa Applicabile, ed a stabilire i principi generali per l'amministrazione della Fondazione.

16.2. Al Consiglio Direttivo compete di:

- a) nominare, scegliendoli tra i Consiglieri, il Presidente, il Vice Presidente e disporne, motivandola, la revoca;
- b) nominare il Comitato Etico, stabilirne il compenso, e disporre la revoca, motivandola, dell'intero Comitato Etico o di uno o piu' dei suoi membri;
- c) nominare, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga opportuno, il Revisore Legale, stabilirne il compenso e disporne la revoca;
- d) stabilire il compenso dell'Organo di Controllo;
- e) deliberare sulla responsabilita' dei membri degli Organi della Fondazione e promuovere l'azione di responsabilita' nei loro confronti;
- f) indicare al Presidente i principi per la gestione della Fondazione in ogni suo aspetto;
- g) deliberare sulle seguenti materie: (i) l'acquisto o la vendita di beni immobili non strumentali all'esercizio dell'attivita'; (ii) la stipulazione di contratti eccedenti il valore stabilito dal Consiglio Direttivo nella sua prima seduta; (iii) l'assunzione di impegni finanziari eccedenti il valore stabilito dal Consiglio Direttivo nella sua prima seduta, quali la contrazione di prestiti anche bancari, le aperture di credito bancario in c/c anche per anticipi crediti; (iv) le modifiche sostanziali dell'organizzazione della Fondazione;
- h) autorizzare il Presidente del Consiglio Direttivo ad attribuire poteri al personale esterno come previsto all'articolo art. 24.1) lett. f;
- i) approvare il bilancio di esercizio annuale e il bilancio sociale, entro i termini previsti dalla Normativa Applicabile;
- l) assumere tutte le decisioni, le valutazioni e le verifiche previste quale compito nello Statuto, quali, in via esemplificativa, quelle previste agli articoli 1.6, 4.2, 7.2, 9.2 lett. b, 11.2;
- m) approvare ogni regolamento previsto nello Statuto o la cui emanazione sia ritenuta opportuna per disciplinare l'organizzazione e l'attivita' della Fondazione;
- n) deliberare sulle modifiche all'atto costitutivo e allo Statuto, previo parere favorevole, da richiedere obbligatoriamente, dell'Assemblea dei Partecipanti, nel rispetto della Normativa Applicabile;
- o) deliberare la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento e la liquidazione della Fondazione, l'affitto e la cessione d'azienda e/o di rami, l'acquisto di partecipazioni e la costituzione di societa' o enti con o

senza personalita' giuridica, l'acquisto e la cessione di beni immobili strumentali all'attivita' della Fondazione, per natura o per destinazione, previo parere favorevole, da richiedere obbligatoriamente, dell'Assemblea dei Partecipanti, nel rispetto della Normativa Applicabile;

p) deliberare sull'ammissione, la revoca, l'espulsione dei Partecipanti, con provvedimento motivato;

q) svolgere ogni altro compito, previsto dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile, di competenza del Consiglio Direttivo.

16.3. Il Consiglio Direttivo si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.

Articolo 17) Composizione del Consiglio Direttivo.

17.1. Il Consiglio Direttivo e' composto da 9 (nove) membri;

17.2. I Consiglieri sono nominati nel numero di 6 (sei) dall'Assemblea dei Partecipanti; gli altri tre membri sono designati:

- un membro dalla Parrocchia di San Giovanni di Busto Arsizio;

- un membro dal Sindaco della Citta' di Busto Arsizio;

- un membro dalla famiglia del fu Cav. Giuseppe Borri.

17.3. Non possono essere nominati alla carica di Consigliere e, se nominati, decadono dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, o chi sia stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacita' ad esercitare uffici direttivi.

17.4. Non puo' essere nominata alla carica di Consigliere e, se nominato, decade, la persona:

(i) che non abbia i seguenti requisiti:

- Requisito di onorabilita', che viene meno per chi versa in una delle seguenti fattispecie: e' stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorita' giudiziaria ai sensi del d.lgs. n. 159 del 6 settembre 2011, e' stato sottoposto alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, contro la personalita' individuale, contro la liberta' personale o e' stato sottoposto alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

- Requisiti di professionalita' che consistono nell'avere: maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di attivita' di Direttivo o di controllo ovvero compiti direttivi presso enti pubblici o privati, di attivita' professionali funzionali all'attivita' della Fondazione o di attivita' di insegnamento in materie giuridiche o economiche;

(ii) ovvero che sia politicamente esposta secondo la normativa vigente.

Articolo 18) Compensi ai Consiglieri.

18.1. Ai sensi dell'art. 8 del CTS ai Consiglieri, al

Presidente e al Vice Presidente, l'Assemblea può attribuire un compenso per l'attività, determinandolo con riferimento a quelli previsti in enti che operano nei medesimi settori e condizioni, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, proporzionato all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze.

Articolo 19) Durata e cessazione della carica.

19.1. Il Consiglio Direttivo dura in carica per 4 (quattro) esercizi e cessa con l'Assemblea dei Partecipanti convocata successivamente all'adunanza del Consiglio Direttivo che approva il bilancio d'esercizio relativo al quarto esercizio. La durata in carica, mantenendo le funzioni per lo svolgimento dell'ordinaria gestione, rimane in essere fino alla prima riunione del Consiglio Direttivo nominato dalla Assemblea.

19.2. Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto.

19.3. I Consiglieri cessano dalla carica in caso di decadenza, revoca e dimissioni. In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di un Consigliere, il Consiglio Direttivo fa luogo alla sua cooptazione per i membri nominati dall'Assemblea dei Partecipanti; per i membri designati ai sensi dell'art. 17.2 il Consiglio Direttivo procede alla cooptazione solo in caso di mancata indicazione da parte del soggetto cui compete la designazione. Il Consigliere cooptato dura in carica fino a che non si faccia luogo, a seconda del caso, alla elezione o alla designazione di un nuovo Consigliere che potrà essere anche lo stesso soggetto cooptato.

19.4. La decadenza dalla carica si verifica al determinarsi dei casi previsti all'art. 17.3 e all'art. 17.4 dello Statuto. La revoca è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi componenti e deve essere adeguatamente motivata con riferimento alla sussistenza di una giusta causa.

19.5. I Consiglieri sono rieleggibili.

Articolo 20) Convocazione del Consiglio Direttivo.

20.1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno tre Consiglieri o dall'Organo di Controllo e comunque non meno di quattro volte all'anno.

20.2. La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica certificata (P.E.C.), o con altri mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

20.3. L'avviso di convocazione è spedito a tutti i Consiglieri e ai membri dell'Organo di Controllo almeno otto giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza,

l'avviso e' spedito almeno tre giorni prima.

20.4. Il Consiglio Direttivo e' comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalita' di convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo.

Articolo 21) Deliberazioni del Consiglio Direttivo.

21.1. Il Consiglio Direttivo e' validamente costituito qualora siano presenti almeno cinque membri.

Il Consiglio Direttivo nomina, nella sua prima seduta, un segretario che provvede alla verbalizzazione di ogni adunanza, stabilendone, se non dipendente della Fondazione, il compenso: la nomina ha durata, salvo revoca, che non richiede motivazione, o dimissioni, identica a quella del Consiglio Direttivo.

21.2. Il Consiglio Direttivo e' presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal Vice Presidente; in mancanza, dal Consigliere piu' anziano d'eta'.

21.3. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.

21.4. In caso di parita' di voti, prevale quello di chi presiede la riunione.

21.5. Non sono ammessi ne' il voto per delega ne' il voto per corrispondenza.

21.6. Le decisioni adottate dal Consiglio Direttivo con il voto determinante di un Consigliere in conflitto di interessi con la Fondazione, qualora cagionino a essa un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro trenta giorni da ciascun membro del Consiglio Direttivo e/o dell'Organo di Controllo.

21.7. Il Consiglio Direttivo puo' svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in piu' luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parita' di trattamento dei Consiglieri. In tal caso e' necessario che:

a) sia consentito al Presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identita' e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;

c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;

d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Con specifico regolamento verranno disciplinate le modalita' di cooptazione, designazione, convocazione, di

svolgimento delle riunioni e quant'altro previsto dagli articoli precedenti in relazione al Consiglio Direttivo.

Articolo 22) Responsabilit  dei Consiglieri.

22.1. La responsabilit  dei Consiglieri   disciplinata dall'art. 28 del CTS.

Articolo 23) Comitato Etico.

23.1. Il Comitato Etico, qualora nominato dal Consiglio Direttivo, ha la responsabilit  di garantire la tutela dei diritti, della sicurezza e del benessere delle persone nell'osservanza dei principi ispiratori della Fondazione. Puo' svolgere anche funzioni consultive in relazione a questioni etiche connesse con le attivita' scientifiche e assistenziali, allo scopo di proteggere e promuovere i valori della persona e dei principi ispiratori.

23.2. Il Consiglio Direttivo nomina il Comitato Etico, ne fissa la durata, il numero dei componenti ed il compenso all'atto della nomina. I componenti del Comitato Etico non possono appartenere ad altri organi della Fondazione. Il Comitato Etico svolge la propria funzione esprimendo i pareri richiesti dal Consiglio Direttivo o anche mediante propria iniziativa.

23.3. Il funzionamento del Comitato Etico   disciplinato da apposito regolamento.

Sezione II – Presidente, Vice Presidente.

Articolo 24) Presidente.

24.1. Il Presidente del Consiglio Direttivo.

a) esercita tutti i poteri di gestione della Fondazione che non siano riservati dalla Normativa Applicabile e/o dallo Statuto ad altri Organi;

b) verifica e pretende l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti della Fondazione nonche' della Normativa Applicabile;

c) convoca il Consiglio Direttivo non meno di quattro volte l'anno e da' esecuzione alle deliberazioni;

d) predispone la bozza del bilancio d'esercizio e del bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo;

e) rappresenta la Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio;

f) attribuisce ove lo ritenga opportuno, specifici poteri anche a soggetti estranei al Consiglio Direttivo o non lavoratori dipendenti della Fondazione, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 16.2 lett. h).

Articolo 25) Vice Presidente.

25.1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo fatto dell'agire da Vice Presidente in mancanza del Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Sezione III - Organo di Controllo e Revisione Legale.

Articolo 26) Composizione dell'Organo di Controllo.

26.1. L'Organo di Controllo   formato, nel rispetto di

quanto previsto all'art. 30 del CTS, secondo quanto stabilito dal Consiglio Direttivo all'atto della nomina, da un Controllore Unico o da un Collegio di Controllori composto da tre Controllori Effettivi, a uno dei quali il Consiglio Direttivo attribuisce la carica di Presidente del Collegio dei Controllori ed agisce in autonomia e indipendenza di giudizio, nel rispetto dei principi di obiettività, diligenza, riservatezza, professionalità e continuità d'azione.

26.2. In caso di nomina di un Controllore Unico e' nominato anche un Controllore Supplente. In caso di nomina di un Collegio dei Controllori sono nominati anche due Controllori Supplenti; coloro che hanno l'incarico di supplenza entrano in carica automaticamente in ogni caso di cessazione dalla carica dei soggetti che compongono l'Organo di Controllo con effetto dal giorno in cui ricevono, dal Presidente del Consiglio Direttivo, la notizia della cessazione dalla carica del Controllore Unico o di uno dei Controllori Effettivi.

26.3. Nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla revisione legale e composto da un Controllore Unico deve essere nominato un soggetto appartenente a una qualsiasi delle seguenti categorie:

- un soggetto iscritto al Registro dei Revisori Legali;
- un soggetto iscritto all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro;
- un soggetto avente la qualifica di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche.

26.4. Nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla revisione legale e composto da un Collegio dei Controllori, almeno uno dei Controllori Effettivi e almeno uno dei Controllori Supplenti devono appartenere a una qualsiasi delle seguenti categorie:

- un soggetto iscritto al Registro dei Revisori Legali;
- un soggetto iscritto all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro;
- un soggetto avente la qualifica di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche.

26.5. Qualora competa all'Organo di Controllo l'esercizio obbligatorio per legge della funzione di revisione legale, esso e' composto da un Controllore Unico (e da un Controllore Supplente) o da un Collegio dei Controllori (e due Controllori Supplenti) tutti iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

Articolo 27) Ineleggibilità e decadenza dei membri dell'Organo di Controllo.

27.1. Non possono essere eletti alla carica di componente dell'Organo di Controllo, e se eletti, decadono dall'ufficio:

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 c.c., vale a dire l'interdetto, l'inabilitato

o chi e' stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacita' ad esercitare uffici direttivi;

b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei Consiglieri;

c) coloro che sono legati alla Fondazione o alle societa' da questa controllate da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne possano compromettere l'indipendenza;

d) coloro che sono cancellati o sospesi dal Registro dei Revisori Legali;

e) coloro che essendo stati nominati nella loro qualita' di soggetti iscritti all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro oppure nella loro qualita' di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche, perdano tali qualita'.

Articolo 28) Durata in carica dell'Organo di Controllo.

28.1. L'Organo di Controllo dura in carica per quattro esercizi e cessa con la cessazione del Consiglio Direttivo che lo ha nominato, mantenendo comunque le funzioni fino alla nomina del nuovo Organo di Controllo.

28.2. I membri dell'Organo di Controllo sono rieleggibili.

Articolo 29) Compiti e funzionamento dell'Organo di Controllo.

29.1. L'Organo di Controllo:

a) vigila sull'osservanza della Normativa Applicabile e dello Statuto;

b) vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione della Fondazione;

c) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione e sul suo concreto funzionamento;

d) esercita il monitoraggio dell'osservanza delle finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale, con particolare riguardo alle norme di cui agli artt. 5, 6, 7, 8 del CTS;

e) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformita' alle linee guida di cui all'articolo 14 del CTS;

f) puo' in qualsiasi momento procedere, cosi' come individualmente i singoli membri dell'Organo di Controllo, ad atti di ispezione e di controllo, anche chiedendo al Consiglio Direttivo, a tale fine, notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

29.2. L'Organo di Controllo partecipa di diritto alle adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Partecipanti.

29.3. Il Collegio dei Controllori e' convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da uno dei membri del

Collegio dei Controllori.

29.4. La convocazione e' effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica certificata (P.E.C.) contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

29.5. L'avviso di convocazione e' spedito a tutti i membri del Collegio dei Controllori almeno otto giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso e' spedito almeno tre giorni prima.

29.6. Il Collegio dei Controllori e' validamente costituito qualora siano presenti almeno la meta' dei suoi membri ed e' comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalita' di convocazione, qualora siano presenti tutti i membri del Collegio dei Controllori.

29.7. Il Collegio dei Controllori e' presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal membro del Collegio dei Controllori piu' anziano d'eta'.

29.8. Le deliberazioni del Collegio dei Controllori sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei membri del Collegio dei Controllori.

29.9. In caso di parita' di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

29.10. Non sono ammessi ne' il voto per delega ne' il voto per corrispondenza.

29.11. Il Collegio dei Controllori puo' svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in piu' luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parita' di trattamento dei membri del Collegio dei Controllori. In tal caso, e' necessario che:

a) sia consentito al presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identita' e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;

c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;

d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

29.12. Il funzionamento dell'Organo di Controllo puo' essere disciplinato da apposito regolamento.

Articolo 30) Esercizio della funzione di revisione legale.

30.1. La funzione di revisione legale e' esercitata da una persona fisica o da una societa' iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

30.2. La funzione di revisione legale puo' essere attribuita all'Organo di Controllo, nel rispetto dei limiti di Legge.

Articolo 31) Responsabilita' dei membri dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale.

31.1. La responsabilita' dei membri dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale e' disciplinata dall'art. 28 del CTS.

Articolo 32) Compenso dell'Organo di Controllo.

32.1. Il compenso dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale e' determinato dal Consiglio Direttivo.

TITOLO IV - Bilanci, libri e scritture.

Articolo 33) Esercizi.

33.1. La Fondazione organizza la propria attivita' sulla base di esercizi di durata annuale, i quali iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 34) Bilancio d'esercizio.

34.1. Per ogni esercizio deve essere predisposto il bilancio d'esercizio, redatto e depositato secondo la Normativa Applicabile.

Articolo 35) Bilancio sociale.

35.1. Per ogni esercizio e' predisposto il bilancio sociale, redatto e depositato secondo la Normativa Applicabile.

Articolo 36) Scritture contabili.

36.1. La Fondazione tiene le scritture contabili prescritte dalla Normativa Applicabile.

Articolo 37) Libri della Fondazione.

37.1. Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla Normativa Applicabile, la Fondazione tiene:

- a) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- b) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Comitato Etico se nominato;
- c) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo;
- d) il Libro dei Partecipanti, il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Assemblea dei Partecipanti.

37.2. Qualora si avvalga dell'opera di volontari, la Fondazione istituisce il Registro dei Volontari, il quale e' tenuto a cura del Consiglio Direttivo. Il Registro dei Volontari puo' essere esaminato da ciascun Consigliere, da ciascun membro dell'Organo di Controllo e da ogni volontario, i quali possono estrarne copie.

37.3. Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo e il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Assemblea dei Partecipanti sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo e possono essere esaminati da ciascun Consigliere, da ciascun Partecipante e da ciascun membro dell'Organo di Controllo, i quali possono estrarne copie.

37.4. Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Comitato Etico e' tenuto a cura del Comitato stesso e puo' essere esaminato da ciascun Consigliere e da ciascun

membro dell'Organo di Controllo, i quali possono estrarne copie.

37.5. Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo e' tenuto a cura dei membri dell'Organo di Controllo.

37.6. I Partecipanti hanno diritto di esaminare i libri sociali, presentando richiesta scritta al Presidente del Consiglio Direttivo che dovra' dare riscontro entro 15 giorni dal ricevimento. L'esame avverra' presso la sede sociale della Fondazione, in orario d'ufficio, alla presenza costante di almeno un componente del Consiglio Direttivo o di persona fisica incaricata dallo stesso Consiglio Direttivo.

TITOLO V - Estinzione e scioglimento.

Articolo 38) Devoluzione del patrimonio.

38.1. In ogni caso di estinzione o di scioglimento della Fondazione, il patrimonio e' devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del CTS, e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla Normativa Applicabile, ad altri enti del Terzo settore, che svolgano un'analoga attivita' istituzionale, secondo quanto deciso dal Consiglio Direttivo previo parere vincolante dei Fondatori, espresso a maggioranza semplice in apposita adunanza.

TITOLO VI - Disposizioni transitorie.

Articolo 39) Durata in Carica del Consiglio Direttivo e degli altri organi dell'Associazione.

39.1. Gli Organi dell'Associazione Riconosciuta "Istituto La Provvidenza Onlus" e, quindi, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Revisori Legali, attualmente in carica assumono, con la trasformazione, la natura e le funzioni rispettivamente di Consiglio Direttivo e di Collegio di Controllori della Fondazione: agli stessi troveranno applicazione le disposizioni dello Statuto e rimarranno in carica fino all'assemblea dei Partecipanti convocata successivamente all'adunanza del Consiglio Direttivo che approva il Bilancio d'esercizio relativo all'anno 2028.

In originale firmato:

LUIGI CHIERICHETTI

ANDREA TOSI Notaio

Registrato a VARESE in data 29 gennaio 2026 al n. 2353
serie 1T, esatti euro zero.

Certifico io sottoscritto dottor ANDREA TOSI, Notaio in
Gallarate, iscritto al Collegio Notarile di Milano, mediante
apposizione della mia firma digitale, attestata vigente dal
Consiglio Nazionale del Notariato, che la presente copia
su supporto informatico con caratteristiche di
immutabilit  ai sensi dell'art.23 del D.Lgs. 7/3/2005 n.82
e' conforme all'originale cartaceo nei miei atti, firmato a
norma di legge.

In Gallarate, nel mio studio in Piazza Garibaldi n.8,
ventinove gennaio duemilaventisei (29.1.2026)